

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 551 def.
Bruxelles, 05.12.1994

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la

Commissione a sottoscrivere un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada.

(presentata dalla Commissione)



RELAZIONE

1. La cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada cominciò nel 1959 con la sottoscrizione di un accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo canadese per la cooperazione nell'uso pacifico dell'energia atomica.

Nel settembre del 1976 fu concluso un accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada. Questo accordo conteneva anche disposizioni intese a disciplinare e promuovere gli scambi tecnologici e scientifici tra le due Parti e che hanno portato alla firma di vari accordi specifici su una serie di settori di interesse comune.

2. Nel 1989 il Canada ha richiesto l'apertura di negoziati per la conclusione di un accordo specifico sulla scienza e la tecnologia che avrebbe dovuto applicarsi a settori di ricerca compresi sia nel campo di applicazione del Trattato CEE, che in quello del Trattato EURATOM. Dopo ulteriori discussioni esplorative con le autorità canadesi, e in attesa dell'adozione di direttive di negoziato per un accordo di cooperazione con l'Australia nel campo scientifico e tecnologico, la Commissione ha chiesto al Consiglio, il 18 dicembre 1992, di adottare direttive di negoziato per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e il Canada (doc. SEC(92) 2359).

Nelle successive delibere in seno al Consiglio, si è deciso, per ragioni giuridiche e procedurali, di limitare l'oggetto dell'accordo previsto alle attività che rientrano nel campo di applicazione del Trattato CEE. Il 19 aprile 1993, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'accordo in questione.

3. I negoziati si sono conclusi con la stesura del progetto di accordo qui accluso e dell'allegato sulla divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni e sulla gestione, attribuzione ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale.

Il progetto di accordo regola:

- la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, incluse le Parti stesse, università, istituti di ricerca ed altri enti o imprese nei progetti di ricerca condotti dalla Comunità in un ristretto numero di settori di ricerca;
- l'utilizzazione comune di infrastrutture di ricerca;
- le visite e gli scambi di personale scientifico, tecnico e di altro tipo;

- 
- lo scambio di informazioni;
 - altre attività che possono essere decise di comune accordo dal Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia conformemente alle politiche e ai programmi delle Parti;
 - l'approvazione delle Parti per quanto riguarda i programmi comuni di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nel progetto di accordo;
 - le attività di cooperazione subordinate alla disponibilità di fondi e alla normativa applicabile, nonché ai regolamenti, alle politiche e ai programmi del Canada e della Comunità; non avrà luogo alcun trasferimento di fondi.

Per quanto riguarda la gestione del progetto di accordo, è previsto che la partecipazione ai progetti di ricerca di ciascuna delle Parti avrà luogo secondo le vigenti procedure di ciascuna delle Parti [articolo 5, paragrafo a), punto 1], il che significa che, per la Comunità, saranno i comitati dei programmi specifici ad impegnarsi a fondo nella selezione dei progetti che saranno oggetto della cooperazione. Andrebbe anche sottolineato che la Commissione è riuscita ad ottenere da parte del Canada l'accettazione dei principi guida della Comunità per quanto riguarda la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni e la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che sia sottoscritto l'Accordo a nome della Comunità;
- autorizzi il Presidente del Consiglio a nominare le persone abilitate a sottoscrivere l'Accordo a nome della Comunità.

Quando tutte le Parti avranno sottoscritto l'Accordo, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta per l'approvazione dell'Accordo stesso.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA**


IL GOVERNO DEL CANADA, da una parte, e il Consiglio dell'Unione europea a nome della Comunità europea, dall'altra, qui di seguito denominati le "Parti";

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che il Canada e la Comunità europea, qui di seguito denominata "la Comunità", stanno attuando programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico in alcuni settori di interesse comune e che le Parti possono trarre reciproco vantaggio agevolando ogni ulteriore agevolazione;

PRESO ATTO dell'attiva cooperazione e dello scambio di informazioni che vi sono stati in alcuni settori scientifici e tecnologici nell'ambito dell'Accordo quadro tra il Canada e le Comunità europee per la cooperazione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976;

VISTA la dichiarazione sulle relazioni Comunità europea-Canada, adottate il 22 novembre 1990;

DESIDEROSI DI stabilire una base formale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, che consentirà di estendere e rafforzare le attività di cooperazione svolte in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo è promuovere e agevolare la cooperazione tra il Canada e la Comunità nei settori d'interesse comune in cui le Parti appoggiano attività di ricerca e sviluppo volte a dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori.



ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- a) "attività di cooperazione": ogni attività svolta ai sensi del presente Accordo, compresa la ricerca congiunta;
- b) "informazioni": dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che i partecipanti impegnati in una ricerca congiunta e, eventualmente, le Parti stesse ritengano necessaria;
- c) "proprietà intellettuale": la definizione che ne dà l'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- d) "ricerca congiunta": ricerca condotta con il contributo finanziario di una delle due Parti o di entrambe e che comporti la collaborazione dei partecipanti del Canada e della Comunità;
- e) "partecipante": qualsiasi persona fisica o giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo, nonché le Parti stesse, che si impegni a partecipare ad una attività di cooperazione.

ARTICOLO 3

Principi

L'attività di cooperazione viene svolta applicando i principi seguenti:

- a) la reciprocità dei vantaggi;
- b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;
- c) nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la tutela efficace della proprietà intellettuale e la distribuzione equa dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità di quanto disposto nell'allegato del presente accordo, che costituisce parte integrante di quest'ultimo; e
- d) l'equilibrio nel perseguimento dei benefici economici e sociali che il Canada e la Comunità europea possono trarre dalle attività di cooperazione, tenuto conto dei contributi dati alle suddette attività dai rispettivi partecipanti e/o dalle Parti.

ARTICOLO 4

Settori di cooperazione

- a) La cooperazione può essere perseguita nei seguenti settori:
- 1) agricoltura e pesca;
 - 2) ricerca medica e sanitaria;
 - 3) energia non nucleare;
 - 4) ambiente e osservazione della Terra;
 - 5) foreste;
 - 6) tecnologie dell'informazione;
 - 7) tecnologie della comunicazione;
 - 8) telematica applicata allo sviluppo economico e sociale;
 - 9) trattamento dei minerali.
- b) A questo elenco si possono aggiungere altri settori in seguito a riesame e su raccomandazione del Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia e rispettando le decisioni adottate secondo le vigenti procedure di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 5

Campo di applicazione

- a. La cooperazione comprende le attività seguenti:
- 1) la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, comprese le Parti stesse, a progetti di ricerca condotti dal Canada o dalla Comunità, conformemente alle vigenti procedure di ciascuna delle Parti;
 - 2) l'utilizzazione in comune delle infrastrutture di ricerca;
 - 3) le visite e gli scambi di personale scientifico, tecnico ed altro, ai fini della partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;
 - 4) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, i regolamenti e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;
 - 5) altre attività, che possono essere decise di comune accordo dal Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, conformemente alle politiche ed ai programmi applicati dalle Parti.
- b. I progetti di ricerca congiunti potranno essere intrapresi solo dopo l'approvazione dei partecipanti di un piano congiunto di gestione tecnologica, come indicato nell'allegato al presente accordo.



ARTICOLO 6

Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia

- a) Il presente accordo è gestito dal Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti.
- b) I compiti del suddetto Comitato consistono nel:
 - 1) promuovere e sottoporre a verifica le attività previste dal presente accordo;
 - 2) formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b);
 - 3) autorizzare le attività di cui all'articolo 5, lettera a), punto 5, del presente Accordo in quanto attività di cooperazione da esso disciplinate;
 - 4) consigliare le Parti sui mezzi atti ad intensificare la cooperazione secondo i principi enunciati nel presente Accordo;
 - 5) redigere una relazione annuale, destinata alle Parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia delle attività di cooperazione intraprese in virtù del presente Accordo;
 - 6) verificare se l'Accordo funziona in maniera efficace ed efficiente;
- c) Il Comitato si riunisce approssimativamente una volta all'anno, alternativamente in Canada e nella Comunità. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo.
- d) Le decisioni del Comitato vengono adottate per consenso. Ad ogni riunione viene redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. Il suddetto verbale viene approvato dalle persone che le Parti hanno designato per presiedere in comune la riunione. La relazione annuale del Comitato è tenuta a disposizione del Comitato misto di cooperazione istituito dall'Accordo quadro CE-Canada per la cooperazione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976 e dei competenti ministri delle due Parti.

ARTICOLO 7

Finanziamento

- a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, delle politiche e dei programmi del Canada e della Comunità.
- b) Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione disciplinate dal presente accordo non richiedono alcun trasferimento di fondi da una Parte all'altra.



ARTICOLO 8

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ogni Parte adotta le misure necessarie e si adopera, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature dell'altra Parte impiegati nelle attività di cooperazione conformemente al presente Accordo.

ARTICOLO 9

Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni

La divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca congiunta promossa in virtù del presente accordo, sono assoggettati alle norme stabilite nell'allegato del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Altri accordi e disposizioni transitorie

- a) Il presente Accordo sostituisce le disposizioni dell'Accordo quadro CE/Canada per la cooperazione commerciale ed economica che disciplinano le attività di collaborazione scientifica e tecnologica esistenti.
- b) Le parti si adoperano per ricondurre nei termini del presente Accordo le intese esistenti in materia di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità che rientrano nel campo dell'applicazione dell'articolo 4.
- c) Fatto salvo l'articolo 10, lettera a), il presente Accordo non pregiudica l'applicazione di altri accordi o intese esistenti tra le Parti, nè di altri accordi o intese tra le Parti e terze parti.

ARTICOLO 11

Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica al territorio del Canada e ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate. Ciò non osta a che siano intraprese attività di cooperazione in alto mare, nello spazio esterno, nell'Antartico o nei territori di terze parti, se così è convenuto dai partecipanti.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e denuncia

- 
- a) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano per iscritto che sono state soddisfatte le condizioni giuridiche richieste dal loro ordinamento per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
 - b) L'Accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto che sono state soddisfatte le condizioni giuridiche vigenti in materia.
 - c) Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di 12 mesi. La scadenza o la denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso, nè i diritti e gli obblighi stabiliti in conformità dell'Allegato.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A, addì millenovecentonovantaquattro.

PER IL GOVERNO DEL CANADA

PER LA COMUNITÀ EUROPEA



ALLEGATO

DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'attività di ricerca svolta in conformità del presente Accordo è "attività di ricerca congiunta". I partecipanti elaborano congiuntamente programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT)⁽¹⁾ che contengono, almeno, i principi applicabili in materia di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) derivanti dalla ricerca congiunta. Tali programmi possono essere modificati dalle Parti e devono essere approvati dall'organismo finanziatore, pubblico o privato, della Parte che partecipa al finanziamento della ricerca prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo a cui essi si riferiscono. I PCGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizzazione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché della necessità di stabilire procedure di composizione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I programmi comuni di gestione della tecnologia disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.
2. Le informazioni o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate da un determinato PCGT sono attribuite in base alla procedura descritta alla sezione I, punto 1, applicando i principi stabiliti nel medesimo PCGT. In caso di disaccordo che non possa essere denunciato con la procedura di composizione delle controversie concordata, le informazioni o la PI diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato e ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.
3. Conformemente alla normativa applicabile in materia, ciascuna Parte provvede affinché l'altra Parte e i partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai principi enunciati nella sezione I del presente Allegato.
4. Pur assicurando il mantenimento delle condizioni di concorrenza nei settori oggetto all'Accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti

⁽¹⁾ Le caratteristiche indicative dei PCGT sono esposte nell'appendice.

acquisiti in virtù del presente Accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

- i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente Accordo;
- ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Per i diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai partecipanti si applica una disciplina conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971).

III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la sezione IV, se non altrimenti convenuto nel PCGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dai partecipanti. Oltre a questa norma generale, si applicano le seguenti regole:

- 1) Nell'eventualità che una Parte o un ente pubblico di tale Parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte ha diritto, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pubblico.
- 2) Le Parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente Accordo e realizzate da editori indipendenti.
- 3) Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle Parti.

IV. INFORMAZIONI NON DIVULGABILI

A. Informazioni documentarie non divulgabili

1. Ciascuna Parte o i partecipanti individuano al più presto, e preferibilmente in sede di elaborazione del PCGT, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente Accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri

- 
- la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;
 - il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;
 - i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza.
2. Di norma, ai partecipanti non è richiesto di fornire alle Parti informazioni non divulgabili. Tuttavia, qualora dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, le Parti ne rispettano il carattere particolare e non le rivelano nè all'esterno, nè al loro interno, nè tra di loro senza il consenso scritto del partecipante, o dei partecipanti, cui appartengono le informazioni. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore.
 3. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni non divulgabili, scambiate tra di esse in applicazione del presente Accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra Parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.
 4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone del suo ambito o da essa assunte, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato.
 5. Previo assenso scritto della Parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente Accordo, la Parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 3. Le Parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna Parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

B. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente Accordo o le informazioni raccolte in seguito al distacco di personale, all'utilizzazione di attrezzature o all'esecuzione di progetti comuni, sono trattate dalle Parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti alla sezione IV A del presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare in anticipo e per iscritto.

C. Controllo

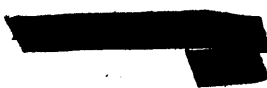
Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente Accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una Parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà, in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui ai paragrafi A o B, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.



APPENDICE

Caratteristiche indicative dei Programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT)

Il PCGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PCGT, di norma, disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi le intese per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PCGT può inoltre contenere disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulle norme che regolano la comunicazione di informazioni non divulgabili, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.



SCHEDA FINANZIARIA

1. **Denominazione dell'azione**

Cooperazione scientifica internazionale: accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Canada.

2. **Linea di bilancio**

Le spese di viaggio dei funzionari CE saranno imputati alle linee di bilancio specifiche dei programmi nell'ambito del Programma quadro comunitario di RST.

3. **Base giuridica**

Articoli 130 I, 130 M e articolo 228 del Trattato CE.

4. **Descrizione dell'azione**

4.1 **Obiettivo generale dell'azione**

L'obiettivo essenziale è stimolare la cooperazione nella RST tra la CE e il Canada nell'ambito dei progetti di ricerca previsti dal Programma quadro e nei settori oggetto dell'Accordo.

4.2 **Durata**

Non specificata: voce corrente del bilancio annuale (l'accordo di cooperazione comprende una clausola che prevede la possibilità, per una delle due parti o per entrambi, di notificare la denuncia dell'Accordo), ma subordinata alle disponibilità annuali di bilancio.

5. **Classificazione delle spese/entrate**

5.1 **Spese non obbligatorie**

5.2 **Stanziamenti dissociati**

6. **Natura delle spese/entrate**

Sovvenzione al 100%

(Missioni in Canada da parte di funzionari della Commissione; organizzazione di corsi pratici, seminari e riunioni in Europa e Canada).

7. **Incidenza finanziaria**

Metodo di calcolo del costo annuale totale dell'azione (stima).

- 
- a. **Attività preparatorie, esame della cooperazione:** riunione del Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, scambio di informazioni, visite di funzionari ed esperti in Canada 25 000 ECU
- b. **Seminari/riunioni scientifiche e tecniche:** 30 000 ECU
- Totale: 55 000 ECU/anno

8. Disposizioni antifrode previste

Controlli effettuati dai funzionari tecnicamente responsabili dell'azione (aspetti scientifici e finanziari).

9. Analisi costo/efficacia

9.1 Obiettivi specifici, beneficiari

- L'Accordo è destinato a consentire alla Comunità e al Canada di beneficiare, sulla base del principio dei vantaggi reciproci, del progresso scientifico e tecnico conseguito nell'ambito dei rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e delle industrie canadesi ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione indipendente e non sovvenzionata ai progetti di ricerca canadesi da parte di enti stabiliti nella Comunità.
- I beneficiari della Comunità e del Canada saranno le comunità scientifiche, le industrie e la popolazione in generale, che trarranno vantaggio dagli effetti diretti ed indiretti della cooperazione.

9.2 Giustificazione dell'azione

L'intervento finanziario della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione programmata rientra nell'ambito dell'attuazione del Programma quadro, incluse le disposizioni finanziarie: partecipazione da parte del Canada ad alcuni programmi specifici e spese amministrative a carico della Comunità (missioni di funzionari della Comunità, organizzazione di seminari nella Comunità e nel Canada).

9.3 Controlli e valutazione dell'azione

L'Accordo di cooperazione verrà sottoposto a valutazione regolare da parte dei competenti servizi della Commissione. La valutazione comprenderà i seguenti elementi:

- 
- a. **Raccolta di informazioni:**
In base ai dati dei programmi specifici del Programma quadro.
- b. **Valutazione globale dell'azione:**
La valutazione di tutte le attività di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo sarà eseguita dai servizi della Commissione alla fine di ogni anno.

ISSN 0254-1505

COM(94) 551 def.

DOCUMENTI

IT

15 11

N. di catalogo : CB-CO-94-578-IT-C

ISBN 92-77-83072-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo